



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale " G. Pascoli - Forgione "
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo
Codice Meccanografico: FGIC843002 – Codice Fiscale: 83001700711
e-mail: FGIC843002@istruzione.it - PEC: fgic843002@pec.istruzione.it
tel.: 0882/456526 – fax: 0882/455826
www.icpascoliforgione.it



Prot. n. 3508/G

San Giovanni Rotondo, 08 novembre 2014

Agli Atti
Al Albo
Al Sito WEB
Alle Ditte interessate

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Bando per il conferimento dell'incarico di RSPP (prot. n. 2077/G del 18/6/2014)

VISTO il decreto n. prot. 2407/G del 7/8/2014 con il quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva per l'aggiudicazione dell'incarico di prestazione intellettuale per l'esercizio della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

CONSIDERATO che il decreto suindicato non è stato eseguito nei confronti del primo classificato nella Graduatoria Definitiva

CONSIDERATA l'istanza di annullamento in autotutela della graduatoria definitiva presentata il 2/9/2014 dalla parte interessata classificata terza nella suddetta graduatoria

SENTITA la Commissione di gara come da verbale ns prot. n. 3113/G del 14/10/14

CONSIDERATO che l'incarico da affidare è di tipo fiduciario e pertanto la sua assegnazione compete al Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) in servizio e che nella scelta di tale figura è necessario che il Dirigente Scolastico disponga della necessaria discrezionalità, come ribadito dal MIUR *"Occorre sottolineare che le funzioni assegnate dalla legge al RSPP, e soprattutto le responsabilità che fanno capo al dirigente scolastico-datore di lavoro, rendono il bando pubblico uno strumento da adottare con grande accortezza. E' evidente infatti che la nomina del RSPP dà luogo ad un incarico di natura fiduciaria, per cui la costruzione del bando non può ispirarsi a criteri di mera economicità e deve invece permettere al Dirigente Scolastico di scegliere soprattutto sulla base dell'esperienza e capacità, garantendo nel contempo il necessario margine di discrezionalità da parte del dirigente scolastico rispetto ad una possibile rosa di candidati"*

CONSIDERATO che la sottoscritta ha assunto servizio il 1 settembre 2014 e non ha potuto partecipare alla predisposizione del Bando con particolare riferimento ai REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ed ai CRITERI DI VALUTAZIONE e che di conseguenza non ha avuto la possibilità di effettuare le valutazioni sull'esperienza e capacità dei candidati

CONSIDERATO infine che, come sopra ribadito, la scelta di tale figura non può basarsi su "criteri di mera economicità", anche in considerazione della particolare natura del servizio da espletare, relativo alla Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro

CONSIDERATO che con la pubblicazione della graduatoria provvisoria l'Istituto Scolastico si riservava "il potere di procedere alle rettifiche di eventuali errori in ogni momento, anche sulla graduatoria definitiva nell'esercizio del potere di autotutela della P.A." (ns prot. n. 2301/G del 14.07. 14)

ANALIZZATA la documentazione agli atti relativa al Bando a procedura ristretta per l'affidamento dell'incarico di RSPP, dalla quale emerge quanto segue:

- nel Bando si richiedeva a **pena di esclusione** nelle modalità di presentazione delle domande di cui alla lettera c) che i candidati presentassero "*curriculum vitae in formato europeo siglato su ogni pagina dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sotto riportati*" e si precisava che le "***Le domande prive di indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione***";
- tra i REQUISITI DI AMMISSIONE si richiedeva la "*frequenza a Corsi per Addetti all'Antincendio a rischio medio ed elevato in Istituzioni Scolastiche*", per i quali la normativa di riferimento è senza dubbio il D.M. 10 marzo 1998;
- il primo classificato non inseriva la frequenza a tali corsi nel proprio CV professionale;
- il secondo classificato inseriva nel proprio curriculum la frequenza ad un Corso in materia di Antincendio e Gestione delle emergenze non corrispondente a quello richiesto nel bando;
- la terza classificata presentava un CV professionale in cui è indicava la frequenza a tali tipologie di corsi con ulteriore specificazione dell'abilitazione conseguita presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, prevista per gli Addetti all'Antincendio negli Istituti Scolastici con oltre 300 persone presenti (Rischio medio ed elevato);
- l'aver ammesso il primo classificato e il secondo classificato alla gara consentendo agli stessi di integrare dopo l'apertura delle buste la documentazione è **lesiva della par condicio dei concorrenti**.

A tal fine si sottolinea che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici (AVCP) ha già avuto modo di esprimersi in tal senso (Parere n. 51 del 10 aprile 2013 dell'Autorità), ribadendo che il candidato che non dimostri "il possesso dei requisiti di capacità tecnica secondo le modalità richieste dalla *lex specialis* non può essere ammesso al prosieguo delle operazioni di gara, né nei suoi confronti è possibile disporre l'integrazione documentale di cui all'art. 46, comma 1 del Codice", nello specifico "la predetta norma ... esclude che nella fattispecie in esame la stazione appaltante possa consentire al concorrente di presentare un documento precedentemente omissivo, senza violare il principio di *par condicio*";

- il principio di cui al precedente punto era stato già enunciato dal T.A.R. Trentino Alto Adige, sez. I, 22 marzo 2011 n. 76, in base al quale "*la possibilità di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose o della documentazione incompleta incontra i seguenti precisi limiti applicativi: l'inderogabile necessità del rispetto della par condicio, in quanto lo stesso articolo 46 non può essere invocato per supplire all'inosservanza di precisi e tassativi adempimenti procedurali significativi o all'omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara...*"
- il primo classificato anche dopo l'apertura delle buste con specifica nota scritta del Dirigente Scolastico (prot. n. 2274/G del 09/07/2014), dietro richiesta della Commissione di gara, veniva invitato a presentare i "certificati posseduti" che avrebbero consentito un "controllo davvero oggettivo da parte della Stazione Appaltante" (come ribadito in diverse sentenze del T.A.R., tra cui T.A.R. BASILICATA, 2009 - "*Una nuova dichiarazione con cui il soggetto denuncia, sia pure in modo articolato e completo, il possesso dei requisiti, non soddisfa quell'esigenza di un controllo davvero oggettivo da parte della stazione appaltante che è alla base della disposizione di cui all'articolo 48*"), pena l'esclusione dalla graduatoria provvisoria, mentre questi presentava una nuova autocertificazione (prot. n. 2283/G del 10/7/2014), circostanza che avrebbe dovuto causare ancora una volta l'esclusione dalla graduatoria provvisoria;

- in data 16/luglio/2014 faceva seguito una generica attestazione di frequenza a corsi per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze relativi agli anni 2010 e 2013 (prot. n. 2313/G del 16/07/2014) rilasciata dall'Ente Formatore. Dall'attestazione non si evinceva la tipologia dei corsi, le modalità e il periodo di frequenza, le ore di durata, la verifica dell'apprendimento;
- il primo classificato dichiarava nel curriculum vitae di aver svolto un incarico di docenza in corsi di formazione per addetti antincendio negli stessi anni 2010 e 2013 della frequenza e presso lo stesso Ente Formatore di cui alla precedente attestazione;
- con nota scritta (prot. n. 2392 del 04/08/2014) indirizzata all'Ente Formatore il Dirigente Scolastico chiedeva conferma accertamento dichiarazione titolo ai sensi art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 e non ne perveniva risposta;
- il secondo classificato, a seguito della richiesta di presentare certificazioni attestanti il possesso del requisito controverso, presentava attestati non corrispondenti ai corsi richiesti dal bando, se non altro per la parte relativa alla frequenza a corsi di formazione per addetti all'antincendio a rischio "ELEVATO" in Istituzioni Scolastiche;
- la designazione del RSPP è un atto di natura fiduciaria, NON DELEGABILE in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. all'articolo 17: la sottoscritta, in qualità di Datore di Lavoro a partire dal 1 settembre 2014, non ha avuto alcuna discrezionalità né nella predisposizione del Bando né nell'individuazione dei criteri di valutazione che, invece, le avrebbero garantito la natura fiduciaria dell'incarico, essenziale considerate le pesanti sanzioni penali a carico del Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro;
- i criteri di valutazione dell'offerta economica e di attribuzione del punteggio finale si sono basati in maniera prevalente sulla "mera economicità" senza debitamente considerare altri aspetti o vantaggi in considerazione della particolare natura del servizio da espletare, relativo alla Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro e nello specifico in una Istituzione Scolastica dove ai lavoratori sono equiparati gli studenti minori;

CONSIDERATA infine la presenza di errori formali nella stesura del bando, in particolare:

- inserimento del Requisito di cui al punto 4 del paragrafo REQUISITI RICHIESTI del Bando sia tra i Requisiti di Ammissibilità che tra i criteri di valutazione
- inserimento di un erroneo riferimento normativo nei Criteri di Valutazione dei Titoli Culturali tale da indurre una fuorviante attribuzione dei punteggi con conseguente disparità di trattamento tra professionisti tutti ugualmente abilitati all'esercizio della funzione di RSPP

VISTO il parere favorevole dell'U.S.R. (ns prot. n. 3464/T1 del 05 novembre 2014) all'annullamento della graduatoria definitiva in quanto i primi due classificati non sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e in particolare di quello relativo alla "frequenza a Corsi per Addetti all'Antincendio a rischio medio ed elevato in Istituzioni Scolastiche"

DECRETA

nell'esercizio del potere di autotutela (ai sensi dell'art. 21 quinquies – legge 7 agosto 1990 n. 241) sussistendo motivi di pubblico interesse ispirati al principio di correttezza e di buona fede dell'azione amministrativa, nonché in considerazione del mutamento della situazione di fatto che come previsto nel Bando ("*mutamento di carattere organizzativo degli Uffici*") giustificerebbe persino un recesso unilaterale da un contratto regolarmente stipulato, **l'annullamento della graduatoria definitiva e dell'intero bando con tutti gli allegati.**

Il presente decreto viene comunicato ai candidati e pubblicato all'albo dell'Istituto Scolastico.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso dinanzi al TAR Puglia nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica dello stesso ovvero pubblicazione all'albo dell'Istituto Scolastico.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Fiore

(Handwritten signature in blue ink) 3